

MESSAGGIO,

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la concessione di un credito di Fr. 82.547,—
per il sussidiamento della costruzione di un rifugio di protezione civile
nel nuovo centro scolastico (scuole elementari) di Chiasso

(del 14 maggio 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Comune di Chiasso ha chiesto la concessione di un sussidio per la costruzione di un rifugio di protezione civile nel nuovo centro scolastico comunale (scuole elementari). Si tratta di un immobile al mappale n. 735 di Chiasso, il cui costo totale (escluso il valore del terreno) è stato preventivato in Fr. 5.000.000,—.

In questo immobile deve essere costruito a norma di legge un rifugio di protezione civile per gli insegnanti e per gli allievi della scuola.

Per la costruzione di questo rifugio, capace di 494 posti, il Comune ha presentato un preventivo di spesa di Fr. 341.619,75 che l'Ufficio federale della protezione civile, con decisione 20 ottobre 1969, ha ridotto a Fr. 275.155,—. Questa riduzione è da attribuire in particolare alla modifica di prezzi ritenuti troppo elevati.

Sull'importo riconosciuto di Fr. 275.155,— la Confederazione corrisponderà un sussidio del 45 % pari a Fr. 123.820,— a' sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge federale sull'edilizia di protezione civile del 4 ottobre 1963.

A' sensi dell'art. 3 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione del 17 ottobre 1966 il Cantone è tenuto ad assegnare un sussidio del 30 % pari a Fr. 82.547,—.

A' sensi dell'art. 15 della legge cantonale 12 dicembre 1966 di applicazione della legge federale sulla protezione civile, qui applicabile per analogia, i sussidi per importi superiori a Fr. 50.000,— sono assegnati dal Gran Consiglio. Per questo motivo l'oggetto è demandato al Gran Consiglio. Poichè l'importo sussidiabile potrebbe essere modificato a dipendenza delle liquidazioni si inserisce nel decreto legislativo una clausola che autorizza il Consiglio di Stato ad adeguare automaticamente il sussidio, ritenuta la percentuale del 30 %, all'importo sussidiabile che l'Autorità federale fisserà in via definitiva.

Per le esposte ragioni vi chiediamo di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 82.547,—
per il sussidiamento della costruzione di un rifugio di protezione civile
nel nuovo centro scolastico (scuole elementari) di Chiasso

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 14 maggio 1971 n. 1735 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' accordato al Comune di Chiasso un sussidio di Fr. 82.547,— (30 % sull'importo sussidiabile di Fr. 275.155,—) per la costruzione di un rifugio di protezione civile nel nuovo centro scolastico (scuole elementari) di Chiasso.

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il sussidio, ritenuta la percentuale del 30 %, all'importo sussidiabile definitivamente fissato dalla competente Autorità federale.

Art. 2. — Il sussidio va a carico della voce del bilancio ordinario del Dipartimento militare 1103.10 « edilizia di protezione civile ».

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.